



EMENDAMENTI COLAP

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025
(Atto Camera n. 643)

ARTICOLO 52

ART. 52. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

MOTIVAZIONE: Con la disposizione in esame è previsto un intervento di riduzione del cuneo fiscale per aumentare il netto in busta paga del dipendente, mentre, per i lavoratori autonomi, soprattutto in una situazione emergenziale in cui la liquidità diventa lo strumento di sopravvivenza professionale, non è stato ancora previsto alcun intervento significativo per iniettare denaro da investire nella ripresa. Una ipotesi di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori autonomi è percorribile equiparando le detrazioni per lavoro autonomo a quella già prevista per i lavoratori subordinati, come disciplinate dall'art. 13 del DPR 917/86. Per i professionisti rientranti nei regimi di forfait di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la proposta mira a ridurre la percentuale del reddito presunto di 10 punti percentuali. In tal modo si aumenta la percentuale dei costi riconosciuti riducendo la base imponibile.

EMENDAMENTO:

Dopo l'art.52, inserire il seguente

<<ART 52bis >>

(Misure per la riduzione del cuneo fiscale per le partite iva in regime ordinario e forfetario)

1. Ai professionisti a partita iva non rientranti nei regimi di forfait di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applicano le detrazioni di cui all'art.13 del DPR 917/86.

2. Per i professionisti a partita iva rientranti nei regimi di forfait di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la percentuale stabilita dall'all.4 articolo 1, comma 64 L. 23 dicembre 2014, n. 190, viene diminuita di 10 punti percentuale.

ARTICOLO 57

ART. 57 (Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)

MOTIVAZIONE: La previsione dell'esonero guarda solo al lavoro dipendente ed è strutturata sull'idea che si voglia e possa essere lavoratori dipendenti tutta la vita. Se



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

infatti le agevolazioni all'assunzione dei percettori di RDC può essere un incentivo all'impresa che assume, manca totalmente una visione di incentivo all'autoimprenditorialità. Se la stessa misura venisse applicata a beneficio del percettore di RDC che intendesse intraprendere una attività professionale autonoma, anche attraverso l'ausilio degli sportelli per il lavoro autonomo presso i centri per l'impiego, si realizzerebbe una vera spinta verso la riqualificazione e ricollocazione sul mercato del lavoro. Ci invitano tutti a pensare che il lavoro dipendente non esiste più, ma le misure sembrano rivolte solo al lavoro subordinato. La capacità di adattarsi ad un mondo che cambia, l'innovazione e la competitività oggi sono nella forza di fare impresa, anche individuale. La proposta emendativa mira, pertanto, a concepire la misura dell'esonero contributivo come incentivo all'autoimprenditorialità.

EMENDAMENTO:

All'art.57 nel titolo dopo la parola "agricoli" inserire "e di lavoratori autonomi"

EMENDAMENTO

All'art.57, dopo il comma 5, inserire il seguente

<<comma 5 bis>>

Al fine di promuovere l'autoimpiego e come forma di incentivo all'autoimprenditorialità, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto ai beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 60

ART.60 BIS (Semplificazione codici Ateco)

MOTIVAZIONE: La classificazione delle attività economiche attraverso i codici ateco rappresenta oggi uno strumento di riferimento indispensabile per definire i comportamenti economici e, conseguentemente, anche gli adempimenti fiscali dei professionisti, alla possibilità di veder identificata la propria attività e poter accedere anche ad appalti pubblici. La realtà economica è, però, in perenne cambiamento e, quindi, qualsiasi classificazione tende, naturalmente, ad invecchiare per il mero trascorrere del tempo. Oggi per molti professionisti risulta particolarmente difficile identificare il codice Ateco relativo alla propria attività sia perché la classificazione, per la sua rigidità, non si è nel tempo adeguata al cambiamento del mercato che ha visto scomparire alcune professioni e nascerne nuove; sia perché la classificazione è così variegata che diventa un lavoro arduo identificare esattamente il codice che rispecchi l'attività. In molti casi, pertanto, si applicano i codici per analogia. L'attuale classificazione comporta le seguenti complicazioni:



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

1. difficoltà di identificazione da parte dell'ufficio delle entrate del codice ateco corrispondente all'attività professionale che si esercita, con conseguente rigetto della richiesta di apertura della partita iva o di identificazione di un codice non coerente con l'attività esercitata.
2. Gli appalti e le gare pubbliche fanno riferimento al sistema ateco e restringono notevolmente il campo di azione dei professionisti, tra l'altro tutte le professioni che non trovano il loro codice spesso attingono a quello definito "altro" che difficilmente viene richiesto per l'affidamento di incarichi. Con l'attuale formulazione si rischia di tenere ai margini del mercato professionale competenze ed eccellenze per il solo fatto di non contemplarle nella classificazione ateco.
3. Esclusione dall'accesso a forme di sostegno e supporto per assenza di codici ateco di riferimento

EMENDAMENTO

Dopo l'art.60, inserire il seguente

<<ART. 60 bis >>

(Semplificazione codici Ateco)

1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ha il compito di rivedere i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive

2. Il Ministero della Funzione pubblica in attesa della revisione dei codici ateco provvederà ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco.

ARTICOLO 61

ART.61-BIS (Supporto alla innovazione e alla formazione)

MOTIVAZIONE: L'obiettivo della proposta emendativa è diffondere innovazione e competenze nel lavoro autonomo professionale per sopravvivere al periodo di riduzione delle attività e per progettare il futuro professionale.^{[1][2]} La sospensione delle attività o la sua evidente riduzione durante la pandemia ha obbligato il professionista a



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

reinventarsi e a ripensare la propria professione in termini di innovazioni organizzative, di strumenti lavorativi e di competenze. L'obiettivo della proposta è di adeguare le misure ad un mondo professionale profondamente cambiato, finanziando innovazione e formazione.

La proposta mira a permettere a tutti i professionisti di accedere a nuovi strumenti di lavoro, a sistemi digitalizzati, alla formazione e all'aggiornamento professionale, considerata l'unica efficace politica attiva per veicolare innovazione e competenze.^[L]^[SEP]Con questo emendamento, al contempo, si dà ossigeno all'importante mercato della formazione che potrebbe produrre anche nuove entrate per il fisco.

Si chiede pertanto di far accedere i lavoratori autonomi e le microimprese senza vincoli di fatturato minimo o di dipendenti ai fondi per l'innovazione.^[L]^[SEP]E per i professionisti afferenti al sistema forfettario o de minimi di poter dedurre i costi della formazione.

EMENDAMENTO:

Dopo l'art.61, inserire il seguente

<<ART.61 BIS>>

(Supporto alla innovazione e alla formazione)

1.*Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfettario di cui all' articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimi introdotto con Legge 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2022 -2024 è prevista la deduzione integrale per le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro.*

2.*Devono ritenersi comprese tra le spese deducibili ai sensi del comma 1 , i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013.*

3.*Ogni Regione, a valere sulle risorse del POR FESR, istituisce un fondo per la formazione, l'innovazione e lo smart working per le micro imprese e i lavoratori autonomi afferenti alla Gestione Separata dell'INPS.*

ARTICOLO 62

ART.62 BIS (Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

MOTIVAZIONE: Attualmente i liberi professionisti non hanno diritto ad accedere ai fondi interprofessionali per finanziare la loro formazione. Occorre allargare l'accesso a tali fondi anche ai professionisti e non solo ai loro dipendenti, prevedendo la destinazione dello 0,30 all'interno del contributo previdenziale. Il professionista oggi si autofinanzia la propria formazione e il proprio aggiornamento, che sono gli unici



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

strumenti per rimanere sul mercato. Nell'attuale situazione emergenziale, ma ancora di più negli anni a venire in cui si dovranno ammortizzare i danni dell'immobilità professionale, l'accesso ai fondi interprofessionali consentirebbe al professionista di adattarsi ad un mondo del lavoro mutato, di innovarsi e diventare più competitivo. La proposta non prevede lo stanziamento di nuove risorse, ma l'utilizzo più efficace di quelle esistenti.

EMENDAMENTO

Dopo l'art.62, inserire il seguente

<<ART.62 BIS>>

(Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, la misura dello 0,30 del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione.

ARTICOLO 66

ART. 66. (Congedo parentale)

MOTIVAZIONE: La norma introduce una misura straordinaria relativa al congedo parentale esclusivamente per la lavoratrice madre. Con il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio", l'Italia si è allineata sul concetto di genitorialità. Il decreto prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. L'Europa, pertanto, ha chiaramente sottolineato quanto sia urgente puntare sulla genitorialità per liberare il potenziale e il talento femminile, promuovendo un cambiamento a favore di un modello paritario che possa ispirare le future generazioni e tutti i provvedimenti normativi. La norma all'esame, prevedendo una misura ad esclusivo beneficio della lavoratrice madre appare, pertanto, disallineata rispetto alle previsioni europee, e relativo decreto di recepimento. La proposta emendativa mira, pertanto, ad equilibrare la responsabilità genitoriale, prevedendo la possibilità di accedere alla misura straordinaria di congedo parentale per entrambi i genitori.

EMENDAMENTO

All'art.66, comma 1, le parole "elevata per la madre lavoratrice" sono sostituite con "elevata per entrambi i genitori lavoratori".